

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO QUARTA

Seduta del 13/02/2018

### FATTO

Riferisce parte ricorrente di aver anticipatamente estinto, nell'ottobre del 2009 dopo il pagamento di 59 rate, un finanziamento stipulato nell'agosto del 2004. Ritiene di non aver ottenuto, nell'occasione, un adeguato ristoro della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi. Insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al presente procedimento, la parte si è rivolta all'ABF chiedendo il rimborso di € 3.522,08, a titolo di oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito; oltre interessi legali e rifusione delle spese per la difesa tecnica, quantificate in € 250,00.

Non si è costituito l'intermediario.

### DIRITTO

Si controverte del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, sancito dall'art. 125-*sexies* t.u.b., per estinzione anticipata di un rapporto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio.

Per giurisprudenza ormai costante dell'Arbitro (Collegio di coordinamento ABF, decisione n. 6167/2014), devono essere restituiti al cliente, secondo la regola equitativa della proporzionalità al tempo mancante alla scadenza 'naturale' del rapporto, tutti i costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (c.dd. *recurring*), divenuti indebiti in conseguenza della prematura estinzione (di contro, resta ferma la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

prodromiche alla concessione del finanziamento, integralmente esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata – c.dd. *up front*). Identica modalità di rimborso deve interessare tutte le voci di costo opacamente espresse in contratto. Fermo in ogni caso il necessario rispetto della regola di trasparenza, resta inteso che la riduzione equitativa *pro rata temporis* della componente *recurring* dei costi accessori del prestito opera in via residuale, in assenza cioè di un alternativo criterio di calcolo espresso chiaramente in contratto da parte dell'intermediario o dall'assicuratore e accettato dal cliente (*ex multis*, v. Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 4920 e 4931 del 2015). L'intermediario, indipendentemente dalla qualifica di mandatario senza rappresentanza del finanziatore o di finanziatore in prima persona, è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Coll. coord., nn. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016, 10035/2016, 5031/2017).

Sull'opacità, quindi retrocedibilità, di tutte le voci di costo accessorie presenti in contratto, di cui non costa descrizione alcuna al di là delle rispettive intestazioni, l'orientamento dei Collegi ABF è costante. Nella tabella che segue sono dettagliati i rimborsi spettanti al cliente:

rate pagate	59	rate residue	61	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni bancarie</i>				808,39	410,93		410,93
<i>Commissioni di intermediazione</i>				4.486,91	2.280,85		2.280,85
<i>Oneri Assicurativi</i>				824,30	419,02		419,02
<b>Totale</b>							<b>3.110,80</b>

In applicazione degli indirizzi restrittivi più recenti (*ex multis*, v. ABF Milano, decisioni nn. 7608 del 28 giugno 2017, e 4373 del 26 aprile 2017), la domanda di ristoro delle spese di assistenza difensiva è respinta, tenuto conto che non ricorrono i criteri stabiliti dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 10035 del 11 novembre 2016).

#### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.110,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA